

- alla violazione dell'art. 41 della Carta, poiché la durata eccessivamente lunga del procedimento non è stata presa in considerazione in sede di calcolo dell'ammenda;
- alla violazione del principio di proporzionalità delle pene e degli errori di valutazione in sede di calcolo dell'ammenda, in quanto l'importo di base è stato fissato al 15 % e l'importo assoluto dell'ammenda supera il limite del 10 % rispetto al fatturato della ricorrente.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 del TFUE] e [102 del TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

### Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/UAMI (CONTINENTAL)

(Causa T-383/10)

(2010/C 301/69)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Vollmer)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 giugno 2010, procedimento R 300/2010-1;
- in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda i prodotti ed i servizi della classe 44;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi alla commissione di ricorso.

#### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «CONTINENTAL», per prodotti delle classi 31 e 44

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (<sup>1</sup>), in quanto il marchio interessato avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

### Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e a./Commissione

(Causa T-385/10)

(2010/C 301/70)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrenti:* ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, Francia), ArcelorMittal Fontane (Fontane-L'Évêque, Belgio), ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italia) (rappresentanti: H. Calvet, O. Billard e M. Pittie, avocats)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni delle ricorrenti

- in via principale, annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, relativa al procedimento COMP/38344 — Acciaio da precompressione, nella parte in cui, (i) al suo art. 1, condanna la AMWF, la AM Fontaine e la AM Verderio per aver partecipato a un'infrazione unica e continuata e/o ad una prassi concertata nel settore dell'acciaio da precompressione in violazione degli artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE, rispettivamente, dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002, dal 20 dicembre 1984 al 19 settembre 2002, e dal 3 aprile 1995 al 19 settembre 2002; (ii) impone loro, conseguentemente, al suo art. 2, il pagamento di ammende pari a EUR 276,48 milioni per quanto riguarda la AMWF, di cui EUR 268,8 milioni congiuntamente e solidalmente con la AM Fontane, e di cui EUR 72 milioni congiuntamente e solidalmente con la AM Verderio; (iii) ingiunge loro, al suo art. 3, di porre immediatamente termine a tale infrazione, se non hanno già agito in tal senso, e di astenersi per il futuro da qualsiasi atto o comportamento di cui al punto (i) nonché da qualsiasi atto o comportamento che abbia un oggetto o un effetto identico o simile; e (iv) al suo art. 4, le considera come destinatarie della decisione;
- in subordine, nel contesto della sua competenza esclusiva estesa anche al merito, riformare la decisione riducendo in modo sostanziale gli importi delle ammende inflitte a ciascuna delle ricorrenti, come risultano dall'art. 2, e
- in ogni caso, condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.